



Rassegna Normativa

RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE*

Febbraio 2009

□ Comunicato n. 7/2009

LEGGE 27 febbraio 2009, n. 14

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.”

(pubblicato sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009 - Suppl. Ordinario n.28)

□ Comunicato n. 8/2009

LEGGE 4 marzo 2009, n. 15

“Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.”

(pubblicato sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 2009)

(si veda approfondimento)

□ Comunicato n. 9/2009

DECRETO 3 dicembre 2008 - PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

“Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere, per l'anno accademico 2008-2009, n. 110 unità di personale docente di prima e seconda fascia (AFAM), ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 449/1997.”

(pubblicato sulla G.U. n. 29 del 5 febbraio 2009)



□ Comunicato n. 10/2009

ERRATA-CORRIGE

“Avviso relativo al testo del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, coordinato con la legge di conversione 9 gennaio 2009, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca». (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2009).”

(pubblicato sulla G.U. n. 37 del 14 febbraio 2009)

□ Comunicato n. 11/2009

LEGGE 18 febbraio 2009, n. 9

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa.”

(pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2009 - Suppl. Ordinario n. 25)

□ Comunicato n. 12/2009

CIRCOLARE 23 gennaio 2009, n. 3 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

“Legge 5 luglio 1982, n.441 concernente” Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.”

□ Comunicato n. 13/2009

CIRCOLARE 11 febbraio 2009, n. 7 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

“Istruzioni per la compilazione degli allegati delle spese di personale al bilancio di previsione 2009 (titolo V d.lgs. n.165/2001): Enti pubblici non economici, Istituzioni ed Enti di ricerca, Università degli studi, A.Ra.N ed Enti art.70 d.lgs. 165/2001.”

□ Comunicato n. 14/2009

Sentenza 26 gennaio 2009, n. 19 - CORTE COSTITUZIONALE

“Sentenza in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001).”

(pubblicato sulla G.U. n. 5 del 04 febbraio 2009 - 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale)



APPROFONDIMENTI

LEGGE n. 15 / 2009

“Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”

(nota di Giuseppe Bredice)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo è stato pubblicato il testo della Legge n. 15/2009 indicata a margine, contenente una pluralità di disposizioni dettate in materia di lavoro pubblico.

Il provvedimento, noto anche come “disegno di legge Brunetta”, si compone di 15 articoli e contiene alcune disposizioni già operative dalla data di entrata in vigore della legge (15 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U.).

L'articolo 1 della legge, ad esempio, modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 165/2001, invertendo il rapporto fra legge e contratti collettivi attualmente in vigore. Secondo la norma previgente, infatti, le leggi potevano essere modificate dai contratti collettivi *“salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario”*.

Ora, invece, avverrà esattamente l'opposto: le disposizioni di legge che riguardano i rapporti di lavoro pubblici potranno essere derogate *“solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”*: se la legge non lo prevede espressamente, dunque, nessun Contratto potrà modificare una disposizione normativa.

Il terzo comma dell'art. 6, inoltre, modifica il comma 11 dell'articolo 72 della legge 133/2008, secondo il quale le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere il rapporto lavoro *“..nel caso di compimento dell'anzianità' massima contributiva di 40 anni del personale dipendente”*.

D'ora innanzi invece, con l'entrata in vigore della novella in commento, per la risoluzione del rapporto di lavoro le Amministrazioni pubbliche dovranno fare riferimento solo alla anzianità di servizio effettivo e potranno risolvere il rapporto di lavoro *“nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente”*.



Infine, la legge in esame, con l'articolo 11, detta anche alcune disposizioni in materia di controlli della Corte dei conti su gestioni pubbliche statali.

Per il resto, la legge prevede una serie di deleghe al Governo, il quale dovrà emanare appositi decreti legislativi entro 9 mesi dall'entrata in vigore della legge.

Si indicano, qui di seguito, alcuni degli obiettivi dettati dalla legge in commento, che il Governo dovrà rispettare nell'esercizio della delega:

- definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici (articolo 2);
- previsione dell'obbligo di permanenza per almeno un quinquennio nella sede della prima destinazione anche per i vincitori delle procedure di progressione verticale, considerando titolo preferenziale nelle medesime procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico (articolo 2);
- prevedere, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, a consulenze e a collaborazioni, disposizioni dirette ad agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, finalizzati a garantire lo svolgimento delle funzioni pubbliche di competenza da parte delle amministrazioni che presentino carenza di organico (articolo 3);
- prevedere, al fine di favorire i processi di mobilità intercompartimentale del personale delle pubbliche amministrazioni, criteri per la definizione mediante regolamento di una tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione (articolo 3);
- stabilire che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico, limitando le aliquote da destinare al personale interno ad una quota comunque non superiore al 50 per cento (articolo 5);
- prevedere una specifica ipotesi di responsabilità del dirigente, in relazione agli effettivi poteri datoriali, nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate e sull'efficienza della relativa struttura nonché, all'esito dell'accertamento della predetta responsabilità, il divieto di corrispondergli il trattamento economico accessorio (articolo 6);
- semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravità, nonché razionalizzare i tempi del procedimento disciplinare, anche ridefinendo la natura e l'entità dei relativi termini e prevedendo strumenti per una sollecita ed efficace acquisizione delle prove, oltre all'obbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza penale alle amministrazioni interessate (articolo 7);



- definire la tipologia delle infrazioni che, per la loro gravità, comportano l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ivi comprese quelle relative a casi di scarso rendimento, di attestazioni non veritiere di presenze e di presentazione di certificati medici non veritieri da parte di pubblici dipendenti, (articolo 7);
- prevedere meccanismi rigorosi per l'esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente, nonché la responsabilità disciplinare e, se pubblico dipendente, il licenziamento per giusta causa del medico, nel caso in cui lo stesso concorra alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia ovvero violi i canoni di diligenza professionale nell'accertamento della patologia (articolo 7);
- prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché del danno all'immagine subito dall'amministrazione (articolo 7);
- prevedere il divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza e improduttività (articolo 7);
- prevedere ipotesi di illecito disciplinare in relazione alla condotta colposa del pubblico dipendente che abbia determinato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni (articolo 7);
- ampliare i poteri disciplinari assegnati al dirigente prevedendo, altresì, l'erogazione di sanzioni conservative quali, tra le altre, la multa o la sospensione del rapporto di lavoro, nel rispetto del principio del contraddittorio (articolo 7);
- prevedere l'equipollenza tra la affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito web dell'amministrazione (articolo 7);

* Note di: Avv. Giuseppe Bredice; Dott.ssa Michela Brioschi - Politecnico di Milano; Avv. Raffaele Moscuza – Direttore Amministrativo del Politecnico di Bari;

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di reperire le più significative novità legislative, di realizzarne un costante monitoraggio e offrire una prima interpretazione per un possibile confronto. I commenti costituiscono una prima traccia interpretativa la cui condivisione è lasciata alla responsabilità degli operatori.